



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 novembre 2020
(OR. en)

13464/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0338 (NLE)**

**AVIATION 217
RELEX 942
RHJ 5**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 novembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 764 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 764 final.

All.: COM(2020) 764 final



Bruxelles, 27.11.2020
COM(2020) 764 final

2020/0338 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (di seguito "l'accordo")¹.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro

Obiettivo dell'accordo è favorire una graduale apertura dell'accesso al mercato e conseguire una più stretta armonizzazione con la normativa dell'UE, anche nei settori della sicurezza, della gestione del traffico aereo, della regolamentazione economica, della protezione dei consumatori e dell'ambiente. Le norme dovrebbero essere fondate sulla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, come stabilito nell'allegato III di tale accordo.

L'accordo dispone l'abolizione di tutte le restrizioni basate sulla nazionalità, la capacità e la frequenza tra le parti, nonché una convergenza normativa di ampia portata in settori quali la gestione del traffico aereo, la sicurezza, l'ambiente, la concorrenza e la tutela dei consumatori.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2020.

2.2. Il comitato misto

L'articolo 21 dell'accordo istituisce un comitato misto, responsabile della gestione e corretta attuazione dell'accordo.

A tale scopo il comitato coopera in una serie di settori, formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi espressamente contemplati dall'accordo. I suoi compiti principali consistono nel cooperare mediante: a) la promozione di scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza, dell'ambiente, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le bande orarie), dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori; b) l'esame periodico degli effetti sociali dell'accordo nel corso della sua attuazione, segnatamente nel settore dell'occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime; c) la valutazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso; d) la definizione consensuale di proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento dell'accordo.

Inoltre conformemente all'articolo 5 (Investimenti) dell'accordo, il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti bilaterali di partecipazione di maggioranza o le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

¹ Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 12).

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nella sua prima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto (di seguito "l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è l'adozione del regolamento interno alla base dell'organizzazione e del funzionamento del comitato misto, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, dell'accordo, al fine di consentire la corretta attuazione dell'accordo.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo. La posizione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia in questo caso dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici poiché avrà carattere vincolante per le parti nel diritto internazionale.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

Alla luce di quanto precede, la base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto aereo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto stabilirà il suo regolamento interno e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/953 del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 2 agosto 2020.
- (2) L'articolo 21 dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire la gestione e corretta attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
- (4) Al fine di garantire la corretta attuazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione del comitato misto che stabilisce il proprio regolamento interno vincolerà l'Unione. La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sull'accluso progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto istituito dall'articolo 21 dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

¹ Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 12).

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*